

19 GIU 2014

13978/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto
Fallimento
uff. pers.

R.G.N. 22154/2012

Cron. 13978

Rep. C.I.

Ud. 03/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22154-2012 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato giusta procura in
calce al ricorso;

2014

763

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

& C. S.P.A. IN

Fallimenti

LIQUIDAZIONE;



- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIAVARI,
depositato il 14/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/04/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Fallimenti e Società.it



Svolgimento del processo

ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto, depositato il 14.7.12, del Tribunale di Chiavari con cui veniva rigettata l'opposizione alla stato passivo proposto avverso l'esclusione del privilegio ex art 2758, comma 2, c.c. per il credito Iva relativo a prestazioni professionali esercitato per conto della società fallita

Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

La causa, chiamata a seguito di relazione ex art 380 bis cpc per l'udienza in camera di consiglio della Sezione Sesta, veniva rimessa alla pubblica udienza innanzi questa Prima Sezione.

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso la ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito Iva per prestazioni professionali il privilegio di cui all'art 2758 comma 2


c.c.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando che il ricorrente non aveva provato il collegamento tra l'attività professionale svolta ed uno specifico bene del fallimento avendo egli indicato una vasta serie di beni individuabili con quelli dell'intera massa.


La questione è già stata esaminata da questa Corte (Cass 6149/95) che si è pronunciata nel senso che segue.

“Invero, un credito fruente di privilegio speciale, secondo la generale previsione di legge, può presentarsi al concorso con altri crediti in più situazioni diverse, e cioè:

- a) sussistenza del bene oggetto della prelazione la momento della verifica del credito;*
- b) contingente insussistenza del bene nel patrimonio del fallito al momento della verifica del credito;*
- c) Non individuabilità, al momento stesso del sorgere del credito, di alcun bene o valore sul quale il privilegio possa trovare collocazione, per cui la mancanza di detto bene nell'attivo al momento della verifica del credito, non integra una situazione contingente, ma una situazione inerente alla stessa natura dell'operazione costituente fonte del credito professionale. Oltre che nel caso sub a) (nel quale con evidenza tutti presupposti del*



*privilegio speciale già sussisterebbero al momento della
verificazione del credito), anche nel caso sub b) la verificazione
del credito deve riflettere la sua qualifica privilegiata, non
potendosi escludere la successiva acquisizione all'attivo
fallimentare del bene costituente l'oggetto della causa di
prelazione speciale, per cui deve demandarsi alla fase del riparto
la constatazione della sussistenza, o non, del bene destinato a dare
capienza al credito munito della prelazione speciale. Diverso è,
invece, il criterio da seguire nel caso sub c), nel quale alla
generale previsione del privilegio speciale per i crediti di una
determinata natura, non si accompagna in concreto la possibilità
della sussistenza di un bene sul quale il privilegio speciale possa
mai trovare una qualsiasi collocazione soddisfattiva. Si tratta di un
privilegio meramente astratto privo di un qualsiasi possibile
contenuto ed oggetto; una situazione giuridica senza possibile
oggetto costituisce una situazione insussistente e, come tale non
riconoscibile in sede di verificazione. In ordine all'attività
professionale, per es. diversa è la soluzione nell'ipotesi di attività
volta al recupero di un credito (che nel credito ha l'oggetto del*



proprio privilegio speciale), da quello dell'attività di mera consulenza non collegabile ad un oggetto specifico, economicamente valutabile che del privilegio speciale possa costituire oggetto...(omissis).

Un privilegio speciale è, per parte sua, una garanzia più limitata rispetto a quello generale sui mobili in quanto può trovare collocazione prioritaria solo sul valore di determinati beni, se ed in quanto quel valore sia acquisito alla massa attiva fallimentare e se ancora sia disponibile dopo avere soddisfatto i privilegi generali con collocazione prioritaria(omissis)

Un credito, quindi, che non trovi nel patrimonio il valore del bene sul quale soddisfarsi con la prelazione speciale riconosciuta dalla legge, è ridotto alla stregua di un chirografo secondo il principio della *par condicio creditorum*.

Se la mancanza di oggetto della prelazione speciale costituisce contenuto di un accertamento allo stato, il riconoscimento del titolo di prelazione deve avvenire in sede di verificaione, demandandosi al riparto la valutazione della capienza del credito.

Se, per contro, il singolo credito nasce ab origine senza un

possibile oggetto sul quale fare valere un privilegio, esso è ab origine da considerarsi alla stregua di un chirografario mancando comunque un possibile valore sul quale la causa di prelazione possa trovare collocazione.

In virtù della diversa posizione in cui la prelazione speciale può porsi nel concorso rispetto alla individualità di un valore che la identifichi in concreto costituisce onere del creditore, da adempiere in sede di domanda di ammissione al passivo, quello di indicare non solo il titolo della prelazione speciale richiesta ma, altresì il bene costituente l'oggetto specifico della prelazione stessa.

La mancata indicazione da parte del creditore del bene, o dei beni, sui quali egli intende debba trovare collocazione il titolo di prelazione speciale richiesto, non consente al giudice di valutare se il privilegio abbia o non un contenuto, ed inoltre se egli sia privo di contenuto ab origine ed in materia assoluta, ovvero per situazione contingente, per cui la relativa domanda non può essere considerata carente in relazione all'individuazione in concreto

M

della prelazione richiesta ed il credito essere ammesso al passivo con rango chirografario."

Nella specie, la mancata possibilità di individuare l'oggetto della prelazione speciale deriva proprio dalla indicazione del tutto generale e conseguentemente generica effettuata dal ricorrente che non ha indicato un bene specifico riferibile al servizio professionale prestato sul quale riconoscere il privilegio, trasformando in tal modo di fatto il privilegio speciale in una privilegio generale per il cui riconoscimento non ricorrono i presupposti.

Il ricorso va in conclusione respinto. Non si procede a liquidazione delle spese non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso

Roma 3.4.14

Il Cons.est

Depositato in Cancelleria

19 GIU 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Il Presidente